



fisco e tributi

CIRCOLARE QUINDICINALE PER L'ASSOCIATO

numero 18 del 29 novembre 2018

NOTIZIE IN SINTESI

- ❖ **Agenti di commercio (p.2)**
- ❖ **Credito di imposta ricerca e sviluppo (p. 2)**
- ❖ **Emanate le regole per la delega per l'utilizzo dei servizi Fe (p. 2)**
- ❖ **Adempimenti per la cessione dei crediti infragruppo e limiti di utilizzo (p. 3)**
- ❖ **Intraue la cessione a committente identificato anche nel paese di lavorazione del bene (p. 3)**

GIURISPRUDENZA IN BREVE

- ❖ **Senza indicazione delle rimanenze nel registro iva acquisti la contabilità è inattendibile (p. 4)**
- ❖ **Non basta avere il numero identificativo (p. 4)**
- ❖ **Non imponibilità anche in caso di errato codice identificativo (p. 4)**
- ❖ **Per l'esenzione all'esportazione vale solo la documentazione doganale (p. 5)**
- ❖ **Non serve l'inerenza per la deducibilità degli interessi passivi (p. 5)**
- ❖ **Sopravvenienza attiva tutte le volte che viene meno una posizione debitoria (p.5)**
- ❖ **Fiscalmente non vale il criterio previsionale di imputazione (p.5)**
- ❖ **Per la deduzione delle quote di ammortamento serve strumentalità e utilizzo (p.6)**

NEWS E INFORMATIVE

- ❖ **Fattura elettronica – chiarimenti stampa specializzata (p. 6)**

APPROFONDIMENTI

- ❖ **Saldo 2018 Imu e Tasi (p. 14)**
- ❖ **Gli adempimenti della casa mandante per i rapporti di agenzia (p. 18)**

SCADENZIARIO

- ❖ **Principali scadenze dal 30 novembre al 15 dicembre 2018 (p. 22)**



NOTIZIE IN SINTESI

AGENTI DI COMMERCIO

Riapertura dei termini per l'aggiornamento delle imprese nel Registro delle Imprese e nel REA

L'articolo 11-ter, L. 108/2018 ha previsto che gli agenti e i rappresentanti di commercio che, a seguito della soppressione dei relativi ruoli, non hanno inviato al Registro delle Imprese l'apposita comunicazione di aggiornamento della propria posizione entro il 30 settembre 2013 possono provvedervi entro il prossimo 31 dicembre 2018. Recentemente il Mise ha chiarito che "per la sola categoria degli agenti e rappresentanti di commercio sono stati riaperti i termini per aggiornare telematicamente la loro posizione nel RI/REA, cosicché costoro, sia che fossero stati attivi che inattivi alla data del 13 maggio 2012, fino alla data del 31 dicembre 2018 potranno far valere la loro pregressa iscrizione nel soppresso ruolo ...". Il Ministero ha inoltre precisato che, diversamente da quanto previsto dal D.M. 23 aprile 2013, secondo il quale la proroga del 12 maggio 2013 a quella del 30 settembre 2013 riguardava sia gli agenti e rappresentanti di commercio che le altre tre categorie di ausiliari del commercio (agenti di affari in mediazione, spedizionieri, mediatori marittimi), la riapertura in commento riguarda la sola categoria degli agenti e rappresentanti di commercio. **(Ministero dello sviluppo economico, circolare n. 3709/C, 19/10/2018)**

2

CREDITO DI IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

La media degli investimenti 2012-2013-2014 deve includere tutti i costi ammissibili sostenuti. Un'impresa italiana ha realizzato attività di ricerca, sia per conto proprio, sia su commessa di un'impresa francese, nei periodi di imposta dal 2012 al 2016. L'istante chiede se nel calcolo del beneficio per i costi sostenuti nel 2017 (solo per conto proprio) si debba calcolare la media dei costi sostenuti negli anni 2012/2013/2014 considerando anche le attività derivanti dalla commessa della società francese, considerato che tale tipologia di attività è venuta meno nel 2017. L'Agenzia delle entrate afferma che al fine di verificare se vi è un incremento di spesa agevolabile, il principio di omogeneità si applica includendo nella media tutte le possibili configurazioni che l'attività di ricerca agevolabile può assumere (interna, commissionata a soggetti residenti o svolta su commissione di soggetti esteri), prescindendo dalla differente configurazione delle attività effettuate nel periodo per il quale si calcola il beneficio.

(Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 58, 02/11/2018)

EMANATE LE REGOLE PER LA DELEGA PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI FE

L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale del 5 novembre 2018, protocollo n. 291241 ha proceduto all'emanazione delle regole relative alle modalità di conferimento e revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica.

(Agenzia delle entrate, provvedimento, 5/11/2018, prot. n. 291241)



ADEMPIMENTI PER LA CESSIONE DEI CREDITI INFRAGRUPPO E LIMITI DI UTILIZZO

L'Agenzia delle entrate, con le risposte a interpello n. 51, 50 e 49 ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai corretti adempimenti da tenere in un contesto di consolidato fiscale. In particolare la società Alfa istante, rivestente la figura di holding di un gruppo ha chiesto se sia necessario procedere all'apposizione del visto di conformità al modello Redditi Sc 2018 e/o a quello CNM 2018 nel caso di trasferimento, in tutto o in parte, ai sensi dell'articolo 118, comma 2, Tuir, del credito Ires maturato ante opzione per il consolidato. In tal caso, l'Agenzia delle entrate precisa come sarà necessario apporre il visto al modello Redditi SC 2018, per "certificare" i crediti di importo superiore a 5.000 euro maturati prima dell'esercizio dell'opzione (ovvero ricevuti mediante procedura semplificata) e successivamente trasferiti al consolidato per il pagamento dell'Ires del gruppo, anche nel caso in cui detti crediti abbiano la stessa "natura" (Ires) del debito che estinguono per effetto della compensazione (Ires del gruppo). Inoltre, il visto dovrà essere apposto anche nel modello CNM 2018 in qualità di consolidante qualora proceda a compensare i crediti ricevuti per un ammontare superiore ai 5.000 euro. Nel caso in cui la società non abbia proceduto in tal senso, l'omessa apposizione del visto può essere sanata con la presentazione di una dichiarazione: correttiva entro il termine di scadenza ordinario, senza applicazione di alcuna sanzione, neppure di natura formale o integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, D.P.R 322/1998. Infine, per quanto attiene i limiti dei crediti, viene precisato che la capogruppo può cedere infragruppo l'Ires maturata ante consolidato senza limiti d'importo, mentre il cessionario, qualora utilizzi le eccedenze così ricevute in compensazione con tributi e contributi diversi dall'Ires, è tenuto a rispettare il limite di euro 700.000, vincolo che non sussiste qualora le eccedenze siano utilizzate in compensazione con l'Ires dal dovuta.

(Agenzia delle entrate, risposta, n. 51/2018)

(Agenzia delle entrate, risposta, n. 50/2018)

(Agenzia delle entrate, risposta, n. 49/2018)

INTRAUE LA CESSIONE A COMMITTENTE IDENTIFICATO ANCHE NEL PAESE DI LAVORAZIONE DEL BENE

L'Agenzia delle entrate, con il principio di diritto n. 10 ha confermato la natura di cessione intracomunitaria anche nell'ipotesi in cui il committente sia identificato non solo nel Paese in cui è stabilito (Paese di destinazione del bene lavorato), ma anche in quello in cui viene effettuata la lavorazione da parte del terzista su incarico del committente stesso. **(Agenzia delle entrate, provvedimento, 5/11/2018, prot. n. 291241)**

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



GIURISPRUDENZA IN BREVE

SENZA INDICAZIONE DELLE RIMANENZE NEL REGISTRO IVA ACQUISTI LA CONTABILITÀ È INATTENDIBILE

Anche le imprese minori, che fruiscono del regime di contabilità semplificata, ai sensi del D.P.R. 600/1973, articolo 18, devono indicare ogni anno nel registro degli acquisti, tenuto ai fini Iva, il valore delle rimanenze, senza limitarsi ad annotare quello globale, ma distinguendo i beni per categorie omogenee, del medesimo tipo e della stessa quantità, con analiticità adeguata rispetto all'attività esercitata, analiticità che può essere sindacata dall'ufficio solo ove il difetto della stessa impedisca in concreto l'esercizio della funzione di controllo; in assenza di tali indicazioni - che ove fatte oggetto di richiesta da parte dei verificatori possono essere fornite dal contribuente anche in sede procedimentale, durante l'accesso, l'ispezione e la verifica - l'Amministrazione finanziaria può ritenere inattendibile la contabilità e procedere all'accertamento induttivo".

Cassazione – ordinanza n. 23519 – 4 giugno 2018 – 28 settembre 2018

NON BASTA AVERE IL NUMERO IDENTIFICATIVO

In tema Iva le cessioni intracomunitarie, a norma dell'articolo 50, commi 1 e 2, D.L. 331/1993, sono effettuate senza applicazione d'imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione attribuito dallo Stato di appartenenza. Per accedere al regime esente, però, non basta che gli esercenti imprese, arti e professioni indichino tale numero nella documentazione relativa allo scambio intracomunitario, occorrendo altresì che il soggetto attivo dello scambio dia impulso a una apposita procedura di verifica, richiedendo al Ministero la conferma della validità attuale del numero di identificazione attribuito al cessionario. In assenza di tali adempimenti, legittimamente l'ufficio finanziario può ritenere che lo scambio abbia carattere nazionale e procedere al recupero dell'Iva, restando onere del contribuente provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano la deroga al normale regime impositivo (cfr. sentenze n. 15871/2016 e n. 3603/2009).

Cassazione – ordinanza n. 28727 – 3 luglio 2018 – 9 novembre 2018

NON IMPONIBILITÀ ANCHE IN CASO DI ERRATO CODICE IDENTIFICATIVO

Nel caso di cessioni intracomunitarie, la mera erronea indicazione del codice identificativo del cessionario, ovvero l'indicazione di un codice cessato al momento dell'operazione, ovvero, ancora, l'omessa indicazione nell'elenco riepilogativo Istat (Intrastat), non costituiscono ragioni sufficienti a far venir meno la possibilità di applicazione del regime di non imponibilità di cui all'articolo 50, comma 1 e 2, D.L. 331/1993, trattandosi di requisiti formali e non sostanziali (cfr. sentenze n. 16756/2016 e n. 23763/2015).

Cassazione – sentenza n. 28673 – 4 luglio 2018 – 9 novembre 2018

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



PER L'ESENZIONE ALL'ESPORTAZIONE VALE SOLO LA DOCUMENTAZIONE DOGANALE

Ai fini dell'esenzione dall'Iva di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), D.P.R. 633/1972, la destinazione della merce all'esportazione deve essere provata esclusivamente dalla documentazione doganale, ovvero dalla vidimazione apposta dall'ufficio doganale sulla fattura, in assenza della quale l'operatore che voglia fruire dell'agevolazione non può valersi di documenti alternativi, mentre l'Amministrazione finanziaria non può disconoscere l'imponibilità dell'operazione ed il diritto alla detrazione (cfr. sentenza n. 16971/2016).
Cassazione – sentenza n. 28330 – 23 maggio 2018 – 7 novembre 2018

NON SERVE L'INERENZA PER LA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI

Gli interessi passivi sono oneri generati dalla funzione finanziaria, che afferiscono all'impresa nel suo essere e progredire e che, pertanto, non possono essere specificamente riferiti a una particolare gestione aziendale, o ritenuti accessori a un costo determinato. Ne consegue che, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, gli interessi passivi, a mente del D.P.R. 917/1986, articolo 75, comma 5, (nel testo temporalmente applicabile), sono sempre deducibili, anche se nei limiti della disciplina dettata dall'articolo 63, Tuir, che indica misura e modalità del calcolo degli interessi passivi deducibili in via generale, senza che sia, perciò, necessario operare alcun giudizio di inerenza (cfr. sentenze n. 6204/2015, n. 12246/2010, n. 1465/2009, n. 22034/2006 e n. 14702/2001).

Cassazione – sentenza n. 28674 – 4 luglio 2018 – 9 novembre 2018

SOPRAVVENIENZA ATTIVA TUTTE LE VOLTE CHE VIENE MENO UNA POSIZIONE DEBITORIA

In tema di imposte sui redditi d'impresa, la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, che costituisce sopravvenienza attiva, ai sensi dell'articolo 55, comma 1, D.P.R. 917/1986, si realizza in tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, e dunque indipendentemente dal sopraggiungere di eventi gestionali straordinari o comunque imprevedibili, una posizione debitoria, già annotata come tale, debba ritenersi cessata, e assuma quindi in bilancio una connotazione attiva, come liberazione di riserve, con il conseguente assoggettamento ad imposizione, in riferimento all'esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio ed acquista certezza (cfr. sentenze n. 12436/2011 e n. 20543/2006).
Cassazione – sentenza n. 28674 – 4 luglio 2018 – 9 novembre 2018

FISCALMENTE NON VALE IL CRITERIO PREVISIONALE DI IMPUTAZIONE

Anche per i "ricavi", per le "spese" e per gli "altri componenti" per i quali "non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare", il Legislatore considera "esercizio di competenza" quello nel quale nasce e si forma il titolo giuridico che costituisce la fonte di ciascuna di tali voci e che per gli stessi si consente soltanto la loro deducibilità nel diverso esercizio nel quale si raggiunge la certezza dell'esistenza ovvero della determinabilità "in modo obiettivo" del relativo ammontare. L'esistenza attiene, poi, al verificarsi dei presupposti di fatto o di diritto, che costituiscono la fonte generatrice della componente di reddito; "l'oggettiva determinabilità", invece, concerne il quantum, l'aspetto quantitativo del componente di reddito, sicché esige sussistano gli elementi, documentali o non, comunque idonei a consentirne la determinazione. Ne deriva che in materia fiscale, a differenza della valutazione strettamente civilistica, non



sono consentite imputazioni di componenti dettate da elementi semplicemente previsionali o probabilistici, ma, esclusivamente, di quelle che trovino il loro fondamento da dati di fatto oggettivi, la cui idoneità probatoria, ai fini dell'esistenza di un determinato componente, sia in rapporto di stretta consequenzialità. (cfr. sentenze n. 10988/2007 e n. 1431/2006).

Cassazione – sentenza n. 28671 – 4 luglio 2018 – 9 novembre 2018

PER LA DEDUZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO SERVE STRUMENTALITÀ E UTILIZZO

In tema di imposte sui redditi, e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, ai fini della deducibilità delle quote d'ammortamento del costo dei beni materiali, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, D.P.R. 917/1986, occorre non solo l'effettiva strumentalità dei suddetti beni in relazione alla specifica attività aziendale, ma altresì l'effettiva utilizzazione di essi - in funzione direttamente strumentale - nell'esercizio dell'impresa, strumentalità la cui prova incombe sul contribuente (cfr. sentenze n. 13807/2014, n. 3858/2009 e n. 25609/2006).

Cassazione – ordinanza n. 28614 – 10 ottobre 2018 – 8 novembre 2018

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

NEWS E INFORMATIVE

FATTURA ELETTRONICA – CHIARIMENTI STAMPA SPECIALIZZATA

Di seguito si riportano alcuni chiarimenti in merito alla fatturazione elettronica, forniti dalla stampa specializzata.

L'ipotesi di detrazione indebita per utilizzo di fattura cartacea

Domanda - Il cedente emette il 21 aprile, in luogo della FE, una fattura cartacea. Il cessionario per distrazione pur non avendo la FE, sulla base della fattura cartacea detrae l'imposta nella liquidazione del 16 maggio. Nel caso in cui il cessionario riceva la FE il 13 maggio e provveda entro il 15 maggio a stornare la registrazione precedente e annotare la FE nel registro dell'articolo 25 sarà sanzionabile?

Risposta – La detrazione operata in assenza di ricezione di FE è indebita, tuttavia, la sanzione non è applicabile se, la FE sarà ricevuta nel termine della liquidazione in cui la detrazione è esercitata.

Stop allo spesometro

Domanda - Le fatture emesse da minimi, forfettari nonché in regime di vantaggio, verso operatori Iva residenti e stabiliti non sono più soggette ad alcuna forma di comunicazione?



Risposta – A partire dal 1° gennaio 2019, non vi è più obbligo di comunicazione c.d. spesometro per le fatture ricevute da soggetti in regime forfettario o di vantaggio. Permane l'obbligo di comunicazione delle sole operazioni transfrontaliere ovvero quelle da o verso soggetti non residenti e non stabiliti in Italia

Anche le autofatture per gli omaggi passano dallo Sdl

Domanda - Le autofatture emesse per omaggi rientrano nella fattispecie dell'obbligo di FE dal prossimo 1° gennaio 2019? Se sì, sono previsti particolari documenti?

Risposta - Le fatture per omaggi vanno emesse come FE e inviate allo Sdl.

Autofatture in reverse charge

Domanda - Le autofatture fatte in caso di reverse charge vanno inviate allo Sdl? Se le autofatture hanno la stessa numerazione delle fatture attive (che invio allo Sdl) posso conservare le autofatture cartacee e le fatture B2B in modalità digitale?

Risposta – In merito al reverse charge nel caso di acquisti intraUE e acquisti di servizi extraUE, il soggetto residente o stabilito in Italia, deve comunicare i dati delle fatture con il c.d. esterometro. Nel caso, invece, di acquisti in Italia per i quali si riceve FE ex articolo 17, D.P.R. 633/1972, è necessaria l'integrazione e l'annotazione della fattura. Si ricorda come chiarito con la circolare n. 13/E/2018 che una modalità alternativa all'integrazione della fattura è la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, e da inviare allo Sdl, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa (autofattura).

La fatturazione delle coop per conto dei soci

Domanda - In presenza di soggetti che emettono la fattura per conto di altri soggetti come nel caso delle cooperative, i soggetti emittenti sono anche destinatari della fattura. Si chiede se il cedente possa ricevere la fattura emessa per suo conto nella sua area riservata e l'acquirente-emittente glielo comunica con modalità estranee allo Sdl.

Risposta - Nel caso di fattura emessa dal cessionario/committente per conto del cedente/prestatore, se la FE riporta l'indirizzo telematico del cedente/prestatore, lo Sdl consegnerà a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale Fatture e Corrispettivi.

Fatture per passaggi interni con regole ordinarie

Domanda - Le fatture relative ai passaggi interni seguono le regole ordinarie e quindi vengono trasmessi all'emittente mediante Sdl?

Risposta – Sì.

Niente e-fatture fuori campo

Domanda - Sono obbligato a inviare le fatture fuori campo Iva?

Risposta - Per le operazioni fuori campo Iva, la normativa stabilisce che l'operatore non è tenuto a emettere fattura.



Ammessi più indirizzi pec

Domanda - L'impresa, anziché utilizzare l'indirizzo pec iscritto al Registro Imprese (che rappresenta l'equivalente "elettronico" dell'indirizzo "fisico" della sede legale) può dotarsi di un altro indirizzo pec da destinare esclusivamente alla FE (per tutte le fatture sia da emettere che da ricevere)? E se sì ha lo stesso valore fiscale/legale?

Risposta - Il provvedimento del 30 aprile 2018 e le relative specifiche tecniche ammettono la possibilità di utilizzare più "indirizzi telematici", quindi anche più pec, anche diverse da quella legale registrata in Ini-pec. Peraltro, l'operatore Iva residente o stabilito può scegliere anche di trasmettere e/o ricevere le sue fatture attraverso l'indirizzo telematico (ad esempio pec) del suo intermediario o di un soggetto terzo che offre servizi di trasmissione e ricezione delle FE, senza necessità di comunicare alcuna "delega" in tal senso all'Agenzia delle entrate. Lo Sdl, come un postino, si limita a recapitare le FE all'indirizzo telematico (come la pec) che troverà riportato nella FE salvo che l'operatore Iva che appare in fattura come cessionario/committente non abbia preventivamente "registrato" nel portale "fatture e corrispettivi" l'indirizzo telematico (pec o codice destinatario) dove intende ricevere di default tutte le fatture elettroniche trasmesse dai suoi fornitori.

Obbligo di FE solo dal 1° gennaio 2019

Domanda - Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via mail?

Risposta - Posto che l'obbligo di FE si applica alle fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2019, se una fattura è trasmessa nel 2018 in formato cartaceo e ricevuta nel 2019, la stessa non sarà soggetta a obbligo di FE.

Senza FE trasmessa obbligo di autofattura per la detrazione

Domanda - Dal 2019, se un fornitore non invierà la fattura elettronicamente, il contribuente perderà la possibilità di detrarre l'Iva? Sarà comunque tenuto a pagare l'importo pattuito?

Risposta - In mancanza di trasmissione della FE allo Sdl il cessionario/committente titolare di partita Iva, non disporrà di un documento per esercitare la detrazione di imposta, dovrà richiedere al fornitore l'emissione della FE via Sdl e, in mancanza, emettere autofattura ex articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997.

Ammessa la FE differita

Domanda - Nell'ambito della FE è possibile l'uso della fattura differita?

Risposta - La normativa in merito alla fatturazione differita non è stata modificata, conseguentemente sarà possibile emettere una FE differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi.

Condominio come consumatore finale

Domanda - Dal 1° gennaio 2019 quali sono gli obblighi in termini di FE a carico di amministratore e condomini?

Risposta - Il condominio non è un soggetto titolare di partita Iva e non emette fattura. Gli operatori Iva residenti o stabiliti che emetteranno fattura nei confronti di un condominio saranno tenuti a emettere FE via Sdl considerando il condominio alla stregua di un "consumatore finale".



A tal fine sarà necessario:

- nel compilare la FE riportare il codice fiscale del condominio nel campo dell'identificativo fiscale CF del cessionario/committente;
- valorizzare il campo "codice destinatario" della FE con il codice convenzionale "0000000" e invieranno la fattura elettronica al SdI;
- consegnare una copia della FE trasmessa – in formato analogico o elettronico – al condominio.

Obbligo di FE anche verso i privati

Domanda - I professionisti dal 2019 saranno obbligati a emettere FE anche ai cittadini senza partita Iva. Il cliente può pretendere di ricevere comunque la versione cartacea o in formato pdf? Se fornisce la pec, gli si deve inviare a quell'indirizzo la fattura elettronica oppure è tenuto a scaricarla dallo SdI?

Risposta – Come stabilito dall'articolo 1, D.Lgs. 127/2015, l'operatore Iva residente o stabilito è obbligato a emettere la FE anche nei rapporti con i privati consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia, della FE emessa, in formato analogico o elettronico salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.

Si considera emessa la FE con partita Iva cessata

Domanda - Nel caso in cui un fornitore invia una fattura verso una partita Iva inesistente o cessata il SdI scarta questa fattura?

Risposta – La FE che riporta un numero di partita Iva ovvero un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe tributaria, è scartata. La Fe che riporta un numero di partita Iva cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe tributaria, sarà considerata emessa ai fini fiscali.

Per le contestazioni di merce mai ricevuta non si utilizza mai lo SdI

Domanda - Nel caso riceva una fattura per merce mai acquistata, cosa devo fare?

Risposta - Il cessionario che riceve una fattura per una partita di merce mai ricevuta può rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente ma mai tramite SdI.

Utilizzo dei campi facoltativi per il numero della lettera di intento

Domanda - Siamo una società di capitali, fornitrice di un esportatore abituale. Vorremmo sapere dove dobbiamo indicare sulla fatturazione elettronica il numero e la data della dichiarazione d'intento ricevuta.

Risposta – Il numero della lettera di intento può essere inserito nella FE utilizzando i campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura.

Il registro delle deleghe

Domanda - Perché e con quali modalità occorre tenere il registro delle deleghe?

Risposta – Il registro delle deleghe può essere tenuto con qualsiasi modalità, anche in formato elettronico (in forma tabellare o foglio elettronico), e richiede la compilazione dei campi previsti nel provvedimento. Eventuali moduli già acquisiti dai clienti prima del 5 novembre (data di approvazione dei nuovi modelli) e non ancora presentati possono essere registrati con data 5 novembre, inserendo nel registro una annotazione sul fatto che l'acquisizione della delega è avvenuta prima della data di emanazione del provvedimento.



Originale all'Agenzia delle entrate

Domanda - Ho acquisito prima del 5 novembre un modulo contenente il conferimento della delega sia ai servizi di fatturazione elettronica sia alla consultazione del cassetto fiscale. Non potendo comunicare in via telematica con le nuove modalità approvate la delega al cassetto fiscale, in caso di presentazione del modulo in ufficio (per il solo cassetto fiscale) come mi devo comportare in relazione alla conservazione dell'originale?

Risposta – Nel caso di acquisti di moduli contenenti il conferimento della delega alla FE e alla consultazione del cassetto fiscale antecedenti il 5 novembre, sarà l'Agenzia delle entrate a conservare il modulo in originale rilasciando ricevuta e nel registro delle deleghe potrà annotarsi che il modulo in originale è conservato presso l'ufficio dell'Agenzia delle entrate dove è stato presentato.

I modelli Intra

Domanda - Si chiede se, con l'introduzione della FE a partire dal prossimo 1° gennaio 2019, per le cessioni in ambito comunitario resta obbligatoria la presentazione del modello INTRA ovvero se il fornitore italiano emette la fattura con indicazione della sigla XXXXXXXX, in quanto destinatario non residente, resta comunque obbligatorio il detto adempimento.

Risposta – Tenuto conto dell'obbligo di comunicazione delle fatture transfrontaliere ai fini Intrastat restano validi:

- l'obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2-bis resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di beni intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 200.000 euro;
- l'obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2-quater resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di servizi intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 100.000 euro.

Il conferimento della delega

Domanda - Il conferimento delle deleghe anche per utilizzo dei servizi di FE deve essere sottoscritto dal contribuente e consegnato anche da un intermediario; si chiede quale sia la procedura, giacché alcuni uffici periferici chiedono la presentazione di una procura ad hoc e l'attestazione in calce al modello che la firma è originale da parte dello stesso intermediario.

Risposta - Le procedure per il conferimento della delega ai servizi di fatturazione elettronica messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate nel portale "fatture e corrispettivi" sono quelle definite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 291241 del 5 novembre scorso, disponibile anche nell'area tematica della FE accessibile dalla home page del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Sezionali e numerazione delle fatture

Domanda - In vigore del D.M. 23 gennaio 2004 in presenza di alcune FE, per evitare di dover conservare anche quelle cartacee in modo sostitutivo, era stata individuata la possibilità di adottare numerazioni e/o annotazioni sezionali delle FE (circolare n. 36/E/2006 § 5.3, risoluzioni n. 161/E/2007 e n. 267/E/2007). Il D.M. 17 giugno 2014, a differenza del precedente decreto del 2004, non richiede espressamente l'obbligo di operare, per periodo d'imposta, la medesima modalità di conservazione per tutti i documenti rientranti nella



medesima categoria. Ferma restando la facoltà per il contribuente, è corretto ritenere quindi che la suddetta adozione di sezionali non è più obbligatoria al fine di evitare di ricadere nell'obbligo di conservare in modo sostitutivo anche le fatture analogiche?

Risposta - In linea con la piena equiparazione tra fattura analogica ed elettronica, i contribuenti non sono tenuti ad adottare registri sezionali/sotto sezionali ai fini della registrazione e della conservazione delle FE e analogiche, potendo avvalersi di modalità di conservazione sia elettroniche - obbligatorie per le FE ai sensi dell'articolo 39, D.P.R. 633/1972 – sia analogiche. Inoltre, la numerazione delle FE e di quelle analogiche può, come già chiarito dalla risoluzione n. 1/E/2013, proseguire ininterrottamente, a condizione che sia garantita l'identificazione univoca della fattura, indipendentemente dalla natura analogica o elettronica.

La conservazione da parte dell'Agenzia delle entrate

Domanda – È previsto che per la conservazione per 15 anni delle fatture XML da parte dell'Agenzia delle entrate è necessario sottoscrivere un accordo di durata triennale, rinnovabile. Il rinnovo non è attualmente tacito e quindi l'Agenzia delle entrate prevede un sistema di “allarme” prima della scadenza? E se il contribuente dimentica il rinnovo, quali sono le conseguenze? È possibile ratificare comunque l'allungamento della gestione di conservazione?

Risposta - Il servizio di conservazione elettronica dell'Agenzia delle entrate permette la conservazione per 15 anni. È necessaria la stipula di una convenzione di durata triennale allo scadere della quale occorrerà una nuova sottoscrizione. Qualora l'operatore rinnovi in ritardo la predetta convenzione, una volta sottoscritta nuovamente la stessa, potrà portare in conservazione manualmente – mediante upload sempre nel portale “Fatture e Corrispettivi” – le singole fatture elettroniche emesse e ricevute nel lasso di tempo scoperto dalla convenzione stessa.

La detrazione Iva

Domanda - Risulta tuttora vigente il D.P.R. 100/1998 che permette di portare in detrazione l'Iva emergente dalle fatture registrate riferibili al periodo precedente (mese o trimestre) entro il termine della liquidazione riferibile al detto periodo. Stante i tempi fisiologici del SdI, quindi, una fattura di acquisto del mese gennaio, pervenuta nei primi giorni di febbraio, può partecipare alla liquidazione del mese di gennaio?

Risposta - Una FE di acquisto che riporta la data del 30 gennaio 2019, ricevuta dallo SdI il giorno 1° febbraio 2019, darà diritto alla detrazione dell'Iva con riferimento al mese di gennaio posto che l'articolo 14, D.L. 119/2018 ha stabilito che entro il giorno 16 di ogni mese può essere esercitato il diritto alla detrazione relativamente ai documenti ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Agricoltori in regime di esonero

Domanda - Un agricoltore che si avvale del regime di esonero e che splafona è soggetto alle sanzioni per omessa fatturazione perché non ha trasmesso le fatture allo SdI?

Risposta – in nessun caso, il regime speciale Iva applicabile ai produttori agricoli muta in corso d'anno obbligandoli all'emissione di FE.



I contribuenti in regime di vantaggio

Domanda - Nel caso di superamento in corso d'anno di più del 50% del volume di 30.000 euro scatta l'obbligo di assoggettare a Iva le operazioni anche precedentemente effettuate. Come va coordinata tale situazione con i nuovi obblighi di fatturazione attraverso il SdI, in particolare nel caso in cui – in via facoltativa – detto contribuente abbia già emesso fattura elettronica (anziché analogica) ma non soggetta a Iva (N2)?

Risposta - L'operatore dovrà emettere una nota di variazione elettronica che riporti l'ammontare dell'Iva non addebitata nella originaria FE. Dal punto di vista tecnico, si precisa che per la nota di variazione si può utilizzare la "fattura semplificata". In particolare, sarà necessario:

- inserire gli estremi della fattura che si vuole rettificare (blocco 2.1.2 della rappresentazione tabellare della fattura), per non violare il controllo sull'importo massimo;
- valorizzare il dato dell'importo (elemento 2.2.2 della rappresentazione tabellare della fattura) e il dato dell'imposta (elemento 2.2.3.1) entrambi con l'importo della variazione;
- non valorizzare il dato dell'aliquota (elemento 2.2.3.2 della rappresentazione tabellare).

Moduli polivalenti

Domanda - Quale sarà la sorte, dal 2019, dei moduli polivalenti delle ricevute/fatture fiscali acquistati presso le tipografie autorizzate e adottati in molti settori (alberghi, ristoranti, artigiani che prestano servizi in locali aperti al pubblico o presso i clienti e quant'altro)?

Risposta - L'articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015 ha stabilito che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente FE utilizzando il SdI. Conseguentemente, coloro che ancora utilizzano la "fattura-ricevuta", dovranno emettere esclusivamente fatture elettroniche via SdI. I predetti stampati fiscali potranno essere utilizzati eventualmente solo dagli operatori esonerati dall'obbligo di FE sempre ai sensi dell'articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015.

Le operazioni prive di controparte

Domanda - I nuovi obblighi 2019 di FE regolamentati dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 riguardano anche le operazioni prive di controparte? Ci si riferisce, ad esempio, al caso dell'autoconsumo dell'imprenditore individuale, ovvero all'autofattura per passaggi interni fra contabilità separate.

Risposta - Le fatture utilizzate per documentare l'autoconsumo o il passaggio tra contabilità separate devono essere FE inviate al SdI.

Cessionari e/o committenti esteri

Domanda - Secondo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 13/E/2018, non è incompatibile con la decisione del Consiglio del 16 aprile 2018 la possibilità di indirizzare la FE a cessionari e/o committenti "non residenti identificati in Italia", sempre che sia assicurata loro, su richiesta, la possibilità di ottenere copia cartacea del documento. Al riguardo, si chiede di precisare se la FE nei confronti di soggetti esteri identificati in Italia sia obbligatoria oppure facoltativa. Si chiede, inoltre, se i predetti soggetti siano tenuti ad attrezzarsi per poter ricevere la fattura elettronica (attivazione codice destinatario, apertura pec, abilitazione Fisconline per



accedere al cassetto fiscale) e, in caso di risposta affermativa, se debbano procedere alla conservazione elettronica ai sensi del D.M. 17 giugno 2014, oppure possano limitarsi a richiedere al fornitore la copia cartacea.

Risposta – Dal 1° gennaio 2019 i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia hanno l'obbligo di emettere le FE via SdI anche nei confronti degli operatori consumatori finali (B2C), nei confronti degli operatori che rientrano nel regime di vantaggio e in quello forfettario e anche nei confronti dei soggetti identificati. Tali FE saranno rese disponibili nelle aree riservate dei cessionari/committenti. Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l'obbligo di emettere le fatture elettroniche e di conservarle elettronicamente.

La fatturazione differita

Domanda - Ai sensi dell'articolo 21, comma 4, lettera a), D.P.R. 633/1972, è possibile ricorrere alla c.d. fattura differita anche per “le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione”. Si chiede di conoscere il parere dell'Agenzia delle entrate in merito alla idoneità di documenti quali la c.d. “fattura proforma” (o “avviso di parcella”), riportanti la descrizione delle prestazioni fornite, a supportare il differimento dell'emissione della fattura al giorno 15 del mese successivo a quello dell'incasso del corrispettivo.

Risposta - Come previsto dall'articolo 21, comma 4, lettera a), D.P.R. 633/1972, è possibile emettere fatture differite per le prestazioni di servizi: un documento come la c.d. “fattura proforma”, contenente la descrizione dell'operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti, può certamente essere idoneo a supportare il differimento dell'emissione della FE.

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



APPROFONDIMENTI

SALDO 2018 IMU E TASI

In questo contributo si provvederà a ricordare le principali regole applicative Imu e Tasi, partendo dalle scadenze e regole di versamento, per poi ricordare (sinteticamente) quali siano gli immobili interessati dalle 2 imposte, le rispettive basi imponibili e le eventuali riduzioni.

Si rammenta che, per entrambi i tributi, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale possesso (a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero).

Versamenti

Imu e Tasi vengono versate integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell'Erario sarà riservata la sola Imu dei fabbricati di categoria catastale D, applicando l'aliquota d'imposta dello 0,76% (il Comune, eventualmente, può stabilire a suo favore, una maggiorazione sino allo 0,3%).

L'acconto risulta dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l'anno precedente (quindi quelle del 2017), mentre il conguaglio a saldo è determinato sulla base delle aliquote 2018, se pubblicate sul sito del Mef entro il termine del 28 ottobre (in caso contrario anche il saldo viene calcolato sulla base delle aliquote 2017).

| | scadenza | Parametri di calcolo |
|------------------|--|--|
| Acconto 2018 Imu | 18 giugno 2018 (il 16 cade di sabato) | Aliquote 2017 |
| Saldo 2018 Imu | 17 dicembre 2018 (il 16 cade di domenica) | Aliquote 2018 (pubblicate entro 28 ottobre) |

Era consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno, tenendo già da subito conto delle aliquote deliberate per l'anno in corso; nel qual caso, nulla sarà dovuto a conguaglio a dicembre.

Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo:

| Codice tributo Imu | Immobile | Destinatario versamento |
|--------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 3912 | Abitazione principale e pertinenze | Comune |
| 3914 | Terreni | Comune |
| 3916 | Aree fabbricabili | Comune |
| 3918 | Altri fabbricati | Comune |
| 3925 | Fabbricati D | Stato |
| 3930 | Fabbricati D (incremento) | Comune |

| Codice tributo Tasi | Immobile | Destinatario versamento |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 3958 | Abitazione principale e pertinenze | Comune |
| 3959 | Fabbricati rurali ad uso strumentale | Comune |
| 3960 | Aree fabbricabili | Comune |

Aderente a:



| | | |
|-------------|------------------|--------|
| 3961 | Altri fabbricati | Comune |
|-------------|------------------|--------|

L'utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente; in tal caso occorre verificare il canale di presentazione del modello (a seconda dei casi, *home banking* ovvero tramite i servizi dell'Agenzia delle entrate, anche tramite intermediario).

Le aliquote applicabili

Imu

L'aliquota di base prevista per l'Imu è stata fissata allo 0,76%: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (quindi il *range* dell'aliquota ordinaria sarà compreso tra 4,6 per mille e il 10,6 per mille).

Tasi

L'aliquota Tasi è invece molto più vincolata e, in parte, dipende da quanto stabilito per l'Imu:

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere in ogni caso superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, quindi si deve fare riferimento a un tetto fissato al 10,6 per mille per la generalità degli immobili, ovvero ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie (6 per mille per le abitazioni principali di lusso);
- è consentito ai Comuni di derogare a tale limite per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che tale previsione fosse già stata in passato deliberata;
- per gli immobili invenduti delle imprese di costruzione è prevista un'aliquota massima del 2,5 per mille.

Con questa articolatissima situazione è di fondamentale importanza verificare puntualmente la delibera e il regolamento adottati dal singolo Comune, controllando in parallelo regolamenti Imu e Tasi.

I soggetti passivi

Imu

Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:

- il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);
- l'usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare);
- il titolare del diritto d'uso;
- il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l'imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;
- il titolare del diritto di enfiteusi;
- il titolare del diritto di superficie;
- il concessionario di aree demaniali;
- nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di *leasing* il soggetto passivo è l'utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l'immobile in corso di costruzione);
- il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l'immobile, non deve versare).

Tasi

Al soli fini Tasi, l'imposta è dovuta:

- sia dal possessore dell'immobile (definito con le stesse regole previste ai fini Imu);



- che dal detentore.

Per detentore si intende il soggetto che utilizza l'immobile in forza di un titolo diverso da un diritto reale. In particolare, sono detentori tenuti al pagamento della Tasi:

- l'inquilino, quando l'immobile è dato in locazione;
- il comodatario, quando l'immobile è oggetto di comodato;
- l'affittuario, quando l'immobile è oggetto di un contratto di affitto di azienda.

La Tasi complessivamente dovuta in relazione all'immobile deve essere ripartita tra possessore e detentore. La misura della ripartizione è decisa dal Comune tramite proprio regolamento: l'imposta a carico del detentore deve essere compresa tra il 10% ed il 30% dell'imposta complessivamente dovuta sull'immobile (la parte rimanente è a carico del possessore). Se il Comune nulla prevede al riguardo, la quota a carico del detentore è del 10%.

L'imposta deve essere determinata secondo le condizioni soggettive del possessore. Se l'inquilino/comodatario abita l'immobile, non dovrà versare Tasi (il possessore, al contrario, dovrà pagare regolarmente su tale immobile sia l'Imu, che la Tasi di propria competenza).

Gli immobili interessati

L'Imu e la Tasi si devono versare con riferimento agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune. L'abitazione principale è esente tanto da Imu, quanto dalla Tasi.

| | | Imu | Tasi |
|---|---|----------------------------|----------------------------|
| Fabbricati | ➔ | Sì | Sì |
| Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati | ➔ | No (solo A/1, A/8, A/9) | No (solo A/1, A/8, A/9) |
| Fabbricati rurali | ➔ | No | Sì |
| Aree fabbricabili | ➔ | Sì | Sì |
| Terreni agricoli | ➔ | Sì | No |

Fabbricati

I fabbricati sono imponibili sia ai fini Imu che ai fini Tasi secondo le medesime regole. Ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.

| Categoria catastale | Moltiplicatore |
|---------------------------------------|----------------|
| A (diverso da A/10) - C/2 - C/6 - C/7 | 160 |
| B | 140 |
| C/3 - C/4 - C/5 | 140 |
| A/10 e D/5 | 80 |
| D (escluso D/5) | 65 |
| C/1 | 55 |



Tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi è prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili e inabitabili, nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 42/2004.

I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, sono esenti dall'Imu, mentre la Tasi risulta dovuta.

È possibile beneficiare della riduzione al 50% in relazione agli immobili dati in uso gratuito ai familiari in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato; tale agevolazione è comunque soggetta al rispetto di determinati vincoli.

Terreni agricoli

I terreni agricoli sono imponibili solo ai fini Imu. La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135.

I terreni sono comunque esenti da Imu nelle seguenti situazioni:

- quando ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare 9 del 1993. Alcuni Comuni sono designati parzialmente montani (PD) e l'esenzione vale per una parte del territorio comunale;
- viene confermata l'esenzione per i terreni ubicati nelle cosiddette "isole minori" indicate nell'allegato A, L. 448/2001 (sono sostanzialmente tutte le isole italiane, eccettuate la Sicilia e la Sardegna);
- per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, purché iscritti nell'apposita previdenza, l'esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati (quindi anche in territori pianeggianti). A tal fine, è necessario che detti terreni siano sia posseduti che condotti da parte di tali soggetti;
- viene confermata l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Aree edificabili

Le aree fabbricabili sono tassate tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi. La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è prevista la "finzione di non edificabilità" delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno saranno esentati da Imu come fosse un terreno agricolo, anche se gli strumenti urbanistici, PRG o altro, lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l'immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.

Aderente a:



GLI ADEMPIMENTI DELLA CASA MANDANTE PER I RAPPORTI DI AGENZIA

Le aziende che hanno concesso un mandato ad agenti di commercio devono mantenere un attento monitoraggio in merito alla gestione dell'Enasarco (forma di previdenza obbligatoria che si affianca alla gestione previdenziale commercianti).

Pertanto, al termine di ogni esercizio sarà opportuno effettuare i dovuti controlli per verificare la correttezza del proprio comportamento.

La misura dei contributi Enasarco

Il carico contributivo grava, per la metà, sull'azienda mandante e per la restante parte sull'agente di commercio. Tale ultima quota viene trattenuta dal mandante sul pagamento delle provvigioni e versata unitariamente all'Ente, dopo avere presentato il resoconto trimestrale delle provvigioni maturate.

Per l'anno 2018 l'aliquota era del 16%, mentre per il 2019 è programmato un incremento al 16,50%.

Va rammentato, peraltro, che esistono anche dei minimali e dei massimali che, per l'anno 2018 sono applicabili nella misura rappresentata in tabella.

Minimali e Massimali Enasarco 2018

| | Plurimandatari | Monomandatari |
|------------------|--------------------|--------------------|
| Minimale | 423,00 euro | 846,00 euro |
| Massimale | 25.275 euro | 37.913 euro |

I contributi sono dovuti sulle provvigioni maturate, a prescindere dall'emissione della fattura da parte dell'agente di commercio; pertanto, tenuto conto di quanto sopra, in sede di chiusura del bilancio si dovrebbe provvedere a una quadratura tra i contributi a carico dell'azienda e le provvigioni di competenza. In linea di principio, il gravame Enasarco sulle aziende mandanti può essere schematizzato come da tabella che segue

| | |
|------------------------------------|--|
| Contributo fondo previdenza | è il contributo previdenziale dovuto su tutte le somme pagate a qualsiasi titolo all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso). Il contributo previdenziale è dovuto in favore degli agenti che operano individualmente o sotto forma di Società di persone e viene versato trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza (20 maggio - 20 agosto - 20 novembre - 20 febbraio dell'anno successivo) |
| Contributo fondo assistenza | è il contributo previdenziale a totale carico della ditta preponente che deve essere versato agli agenti che svolgono la loro attività in forma di Società di capitali (Spa e Srl), in luogo del contributo al fondo di previdenza, calcolato su tutte le somme dovute in dipendenza del |

Aderente a:



| | |
|------------------------------|---|
| | rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale, senza alcun limite di minimale o massimale |
| Contributo fondo FIRR | le ditte preponenti sono tenute ad accantonare annualmente una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi. I contributi per il fondo previdenza, fondo assistenza e FIRR sono per l'azienda costi d'esercizio. L'obbligo di accantonamento presso la Fondazione Enasarco cessa alla data di scioglimento del contratto di agenzia. In tal caso, le somme non versate verranno corrisposte direttamente all'agente dalla ditta mandante operando la ritenuta d'acconto del 20% da versare con codice 1040. |

La competenza delle provvigioni

La casa mandante deve imputare a bilancio le provvigioni di competenza, vale a dire quelle gravanti sulle vendite che sono state perfezionate nell'anno.

In tal modo, si riesce a rispettare due requisiti fondamentali:

- quello della competenza;
- quello della correlazione, secondo il quale si debbono dedurre nell'esercizio i costi correlati ai ricavi di competenza dell'esercizio.

Pertanto, il passo principale è quello di individuare i ricavi di competenza dell'anno 2018 e, successivamente, in forza dei mandati attivi, si dovrà verificare di avere imputato a conto economico un ammontare coerente di provvigioni.

Qualora non siano ancora giunte le fatture degli agenti, si dovrà provvedere a stanziare:

Il costo per dette provvigioni;

Il costo per la connessa contribuzione Enasarco, gravante sulle provvigioni.

31 dicembre 2018

| | | | | |
|------------------------------------|---|----------------------|-------|-------|
| Diversi | a | Diversi | | 1.080 |
| Provvigioni su vendite (CE) | | | 1.000 | |
| Contributi Enasarco (CE) | | | 80 | |
| Crediti Enasarco per anticipo (SP) | | | 80 | |
| | a | Fatture da ricevere | | 1.000 |
| | a | Debiti v.so Enasarco | | 160 |

Si noti che nella scrittura di cui sopra è direttamente evidenziato anche l'importo che l'azienda versa per conto dell'agente di commercio, anche se materialmente non è ancora stata ricevuta la fattura delle provvigioni relative.

Tale impostazione tiene conto dell'insorgenza dell'obbligo alla data del 31-12 di ciascun anno, e per conseguenza meglio soddisfa il requisito della prudenza.

Taluni non rilevano tale quota, attendendo il momento di materiale versamento delle somme; solo in quel momento, pertanto, verrebbe evidenziato un credito per l'anticipo che la casa mandante effettua all'Ente, in relazione alla quota di contributo che grava sull'agente di commercio.

Aderente a:



Il Fondo Indennità risoluzione rapporto

In relazione a ciascun anno la casa mandante è obbligata a versare alla Fondazione Enasarco una quota che costituisce una sorta di "liquidazione" dell'agente di commercio, sempre rapportata all'ammontare delle provvigioni maturate nell'anno.

L'importo dovuto per FIRR varia in relazione ad una tabella a scaglioni, differenziata a seconda che l'agente sia monomandatario o plurimandatario.

Il tutto è rappresentato nella tabella che segue.

Le aliquote FIRR

| Monomandatari | Plurimandatari |
|--|--|
| 4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 euro/anno | 4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 euro/anno |
| 2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 e 18.600,00 euro/anno | 2% sulla quota delle provvigioni tra 6.200,01 e 9.300,00 euro/anno |
| 1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 euro/anno | 1% sulla quota delle provvigioni oltre 9.300,01 euro/anno |

Ipotezziamo che per i primi 3 trimestri siano maturate le seguenti provvigioni

- 1° trimestre 3.500,00 euro di provvigioni
- 2° trimestre 2.800,00 euro di provvigioni
- 3° trimestre 4.200,00 euro di provvigioni
- 4° trimestre 3.000,00 euro di provvigioni

Per il calcolo del FIRR bisogna tener conto di 3 informazioni:

- importo totale delle provvigioni liquidate nell'anno solare precedente: nell'esempio 13.500,00.
- tipologia del mandato (monomandatario o plurimandatario): nell'esempio plurimandatario
- numero di mesi di durata del mandato (perché sia considerato un mese basta che il mandato copra anche un solo giorno del mese stesso): nell'esempio 12 mesi

Calcolo: $(6.200 * 4\%) + (3.100 * 2\%) + (4.200 * 1\%) = 352,00$

31 dicembre

| | | | |
|----------------------|---|-------------------------------|--------|
| Contributi FIRR (CE) | a | Debiti v.so Enasarco per FIRR | 352,00 |
|----------------------|---|-------------------------------|--------|

Il versamento delle somme dovrà essere effettuato dall'azienda entro il 31 di marzo del successivo anno.

Si segnala che nel caso di interruzione del rapporto con l'agente nel corso dell'anno, invece, il FIRR maturato nella frazione di esercizio viene corrisposto direttamente all'agente dalla casa mandante, senza il filtro dell'Enasarco.

L'indennità suppletiva di clientela

All'agente di commercio può spettare, a determinate condizioni, anche un'ulteriore somma a titolo di indennità suppletiva di clientela.

Se, nel corso del proprio rapporto, l'agente ha incrementato e/o mantenuto la clientela dell'azienda, alla cessazione del rapporto (per motivi differenti dalla colpa dell'agente e in relazione ai soli mandati a tempo indeterminato), si dovrà provvedere all'accantonamento di un apposito fondo, che rappresenta la passività potenziale che grava sull'azienda nell'eventualità suddetta.

L'indennità, in particolare, è dovuta:

Aderente a:



- in caso di contratto a tempo indeterminato,
- solo se la cessazione del rapporto di agenzia è avvenuta per iniziativa della casa mandante e per fatto non imputabile all'agente (Oic 19);
- in caso di rapporto in essere da più di un anno, quando l'agente termini il rapporto con la casa mandante a causa di: invalidità temporanea o permanente, raggiungimento dell'età pensionabile oppure decesso.

I comportamenti che si riscontrano nella pratica sono i più disparati, anche perché l'amministrazione finanziaria (nel passato) ha assunto un orientamento altalenante in merito alla deduzione di tale accantonamento.

In ogni caso, rinviando alla dichiarazione dei redditi il tema della deducibilità, se l'azienda ha una esperienza passata nella quale ha dovuto erogare l'indennità suppletiva di clientela, le corrette regole di redazione del bilancio impongono di considerare tale passività, anche se non certa ma solo potenziale.

Le misure dell'indennità suppletiva variano in relazione alla tipologia di contratto applicato, secondo le indicazioni della seguente tabella.

Indennità suppletiva di clientela (ISC)

| Base imponibile di riferimento | | | |
|--------------------------------|-------------------|---|--|
| Aliquota | Periodo | Aziende commerciali | Aziende industriali e Confapi |
| 3% | Dal 1° al 3° anno | Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese | Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese |
| 3%,5 | Dal 4° al 6° anno | Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese | Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese, con il limite massimo di 45.000 euro l'anno |
| 4% | Dal 7° anno | Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese | Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese, con il limite massimo di 45.000 euro l'anno |

A livello contabile, l'accantonamento si traduce nella seguente scrittura:

| | | |
|-------------------------|---|-----------------------|
| Accantonamento ISC (CE) | a | Fondo ISC Agenti (SP) |
|-------------------------|---|-----------------------|

Qualora non si rinvenissero le condizioni per la rilevazione e, diversamente da quanto ipotizzato, l'erogazione spettasse, il carico di costo sarà rilevato al momento della cessazione dell'incarico.

In tale evenienza, come evidente, si potrebbe essere incorsi in un errore di stima in relazione a una passività, in realtà maturata di anno in anno, in connessione con la maturazione delle provvigioni.

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



SCADENZIARIO

PRINCIPALI SCADENZE DAL 30 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2018

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 30 novembre al 15 dicembre 2018, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

In primo piano vengono illustrate, le scadenze oggi note in merito alle imposte d'esercizio, si ricorda che esse sono valide per tutte le imposte e i contributi derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nel modello Redditi 2018.

Si ricorda inoltre che da alcuni anni è operativa la cosiddetta "proroga di Ferragosto", ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata dal 1° al 20 agosto.

| VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2017 E PRIMO ACCONTO 2018 | |
|--|----------------|
| Persone fisiche non titolari di partita Iva – UNICA RATA | |
| Senza maggiorazione | 2 luglio 2018 |
| Con maggiorazione dello 0,4% | 20 agosto 2018 |
| Persone fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 2 luglio | |
| 1° rata | 2 luglio |
| 2° rata con interesse dello 0,31 | 31 luglio |
| 3° rata con interesse dello 0,64 | 31 agosto |
| 4° rata con interesse dello 0,97 | 1 ottobre |
| 5° rata con interesse dello 1,30 | 31 ottobre |
| 6° rata con interesse dello 1,63 | 30 novembre |
| Persone fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 20 agosto | |
| 1° rata | 20 agosto |
| 2° rata con interesse dello 0,11 | 31 agosto |
| 3° rata con interesse dello 0,44 | 1 ottobre |
| 4° rata con interesse dello 0,77 | 31 ottobre |
| 5° rata con interesse dello 1,10 | 30 novembre |
| Persone fisiche titolari di partita Iva – UNICA RATA | |
| Senza maggiorazione | 2 luglio 2018 |
| Con maggiorazione dello 0,4% | 20 agosto 2018 |
| Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 2 luglio | |
| 1° rata | 2 luglio |
| 2° rata con interesse dello 0,16 | 16 luglio |
| 3° rata con interesse dello 0,49 | 20 agosto |
| 4° rata con interesse dello 0,82 | 17 settembre |
| 5° rata con interesse dello 1,15 | 16 ottobre |
| 6° rata con interesse dello 1,48 | 16 novembre |

Aderente a:



| Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 20 agosto | |
|--|--------------|
| 1° rata | 20 agosto |
| 2° rata | 20 agosto |
| 3° rata con interesse dello 0,33 | 17 settembre |
| 4° rata con interesse dello 0,66 | 16 ottobre |
| 5° rata con interesse dello 0,99 | 16 novembre |
| Società di persone, società di capitale, associazioni di cui all'articolo 5, Tuir – senza maggiorazione | |
| Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura del bilancio | 2 luglio |
| Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio | 31 luglio |
| Bilancio non approvato | 31 luglio |
| Società di persone, società di capitale, associazioni di cui all'articolo 5, Tuir – con maggiorazione | |
| Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura del bilancio | 31 luglio |
| Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio | 31 agosto |
| Bilancio non approvato | 31 agosto |
| VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2018 | |
| Per tutti | 30 novembre |

| SCADENZE FISSE | |
|-----------------------|---|
| 30 novembre | <p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di settembre.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di ottobre.</p> <p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° novembre 2018.</p> <p>Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva Scade oggi il termine per l'invio telematico della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva effettuate nel terzo trimestre solare del 2018.</p> <p>Ri-ammissione agevolata ruoli 2000-2016 Scade oggi il termine per il pagamento della unica rata o prima delle somme dovute in seguito alla ri-ammissione agevolata dei ruoli affidati al concessionario nel periodo 2000-2016.</p> |



| | |
|---------------------------|---|
| | <p>Definizione agevolata 2017 Scade oggi la quarta rata delle somme dovute per la definizione agevolata dei ruoli affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.</p> |
| <p>15 dicembre</p> | <p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p> |

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it